

CITTÀ DI ROCCADASPIDE

Medaglia di Bronzo al Merito Civile



PROVINCIA DI SALERNO

Cod. Fisc.: 82001710654

C.a.p.: 84069

Tel: 0828/948211- Fax: 0828/948237



Ordinanza n° 29 del 28/08/2020

Prot. n. 15594 del 28/08/2020

MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISCIPLINA ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI IN SEDE FISSA E SU AREA PUBBLICA E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL SETTORE ALIMENTARE.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 25/03/2020 n°19 convertito in Legge 22/05/2020 n°35;

VISTO il Decreto Legge 16/05/2020 n°33 convertito in Legge 14/07/2020 n°74;

VISTO il D.P.C.M. del 07 agosto 2020;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S. n°300/A5884/20/115/28 del 18/08/2020 e la direttiva del Ministero dell'Interno prot. n.15350/117(2) /Uff.III Prot. Civ. che richiamano l'Ordinanza del Ministro della salute del 16/08/2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 66 del 08/08/2020 a mezzo della quale è ulteriormente prorogata la efficacia delle precedenti Ordinanze, in particolare la n.64 del 31/07/2020 e la n.55 del 05/06/2020 nella parte in cui è stabilito che i pubblici esercizi debbano osservare la chiusura dell'attività alle ore 1,00 nei giorni dal lunedì al giovedì ed alle ore 2,00 dal venerdì alla domenica

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

RITENUTO, altresì, urgente ed inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli assembramenti fino a mutate esigenze nonché prevenire possibile e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcool e dell'abbandono dei relativi contenitori;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 15 Settembre 2020,

- **su tutto il territorio comunale il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 01,00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica e dopo le ore 02,00 nei giorni di venerdì e sabato per tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e su area pubblica;**
- **il divieto di diffusione sonora di musica da parte di tutte le suddette attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Gelaterie, circoli privati ecc..) dopo le ore 01,00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica e dopo le ore 02,00 nei giorni di venerdì e sabato;**
- **il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;**
- **ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale e l'uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherine) all'interno dei locali e delle aree pubbliche in concessione.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del D.L. 160/5/2020 n.33, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4, c.1, del decreto legge 25/03/2020 n.19, così come modificato dalla legge di conversione n.35/20, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.400,00 a 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla legge n.689/81.

Nei casi in cui la violazione sia connessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia resa nota a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale nonché all'Albo Pretorio del Comune di Roccaspide e viene trasmessa al Prefetto della Provincia di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Roccaspide, alla Questura di Salerno ed al Comando Polizia Municipale.

Manda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 28 agosto 2020

IL SINDACO

Avv. Gabriele JULIANO

